

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Regolamento - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale di Leverano.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente del consiglio comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario generale.

#### **Articolo 2**

##### **Interpretazione del regolamento**

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al presidente del consiglio comunale.
2. Il presidente del consiglio comunale, dopo un'apposita istruttoria affidata al segretario generale e previo esame della conferenza dei capigruppo, sottopone le stesse al consiglio comunale. Il consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate informando la conferenza dei capigruppo. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

#### **Articolo 3**

##### **Diffusione**

1. Copia del presente regolamento è inviata dal presidente del consiglio ai consiglieri comunali in carica e al sindaco.

#### **Articolo 4**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione con la quale si approva.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE del CONSIGLIO**

#### **CAPO I**

## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

### **Articolo 5**

#### **La presidenza del consiglio**

1. La presidenza del consiglio è attribuita ad un consigliere comunale, eletto nella prima seduta del consiglio tra i consiglieri che non ricoprono la carica di sindaco o assessore. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati ( 14). Qualora nessuno raggiunga la maggioranza dei 2/3 si procede nella stessa seduta ad una ulteriore votazione e viene eletto presidente il consigliere suffragato con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessuno raggiunga la maggioranza assoluta (11) dei consiglieri assegnati si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulta eletto il candidato che raccoglie più voti e, in caso di parità, il candidato più anziano di età.
2. La deliberazione di elezione del presidente è immediatamente eseguibile, per cui egli assume le funzioni immediatamente dopo l'avvenuta elezione.
3. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio, in caso di sua assenza o impedimento, sono esercitate dal consigliere anziano, che è individuato nel consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. E' escluso dalla funzione vicaria del presidente del consiglio il sindaco neoeletto e i candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

### **Articolo 6**

#### **Compiti e poteri del presidente**

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente convoca le adunanze e ne fissa l'ordine del giorno, sentito il sindaco.
3. Il presidente deve garantire che la informazione sui punti sottoposti all'attenzione del consiglio sia esaustiva. A tal fine, verifica il puntuale rispetto delle norme sul preventivo deposito degli atti.
4. Il presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Può disporre il rinvio della trattazione di un argomento posto all'ordine del giorno. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
5. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
6. Il presidente promuove i rapporti del consiglio comunale con la giunta, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, ove nominato, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
7. Il presidente autorizza i consiglieri a recarsi, per ragioni inerenti al mandato, in missione.

## **CAPO II**

### **GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA CAPIGRUPPO**

## **Articolo 7**

### **Costituzione e composizione gruppi consiliari**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, in assenza di comunicazioni diverse, un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al presidente del consiglio ed al segretario generale del Comune il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del consiglio comunale e al segretario generale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.
5. Qualora uno o più consiglieri si distacchino dal gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscano ad altri gruppi consiliari istituiti nell'ente ovvero a quelli presenti a livello nazionale, regionale o provinciale, acquisiscono le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare a condizione che si proceda alla costituzione del gruppo misto. Eleggeranno, pertanto, nel proprio ambito la figura del capogruppo.

## **Articolo 8**

### **Conferenza dei capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è composta dal presidente del consiglio comunale che la convoca e la presiede e dai capigruppo consiliari. I capigruppo possono farsi rappresentare da altro consigliere appartenente al gruppo.
2. Le sedute della conferenza sono valide se sono presenti i capigruppo che rappresentano almeno un terzo dei componenti del consiglio comunale.
3. Alle riunioni della conferenza è sempre invitato il sindaco, il quale può farsi sostituire dal vice sindaco o da altro componente della giunta.
4. Le riunioni sono convocate di norma con almeno ventiquattro ore di anticipo. La convocazione della conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il presidente del consiglio può convocare la conferenza dei capigruppo anche durante la riunione del consiglio comunale, sospendendo la seduta stessa.
5. La conferenza svolge le funzioni previste dal presente regolamento.

## **CAPO III**

### **COMMISSIONI CONSILIARI**

## **Articolo 9**

### **Costituzione e composizione**

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, commissioni speciali di studio, commissioni di indagine.

2. La istituzione delle commissioni deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri assegnati al consiglio.
3. La composizione delle commissioni deve rispettare, attraverso il criterio proporzionale, la composizione delle forze politiche del consiglio.
4. Le commissioni permanenti, con competenze limitate a determinate materie, hanno lo scopo di semplificare e velocizzare i lavori del consiglio.
5. Le commissioni speciali sono finalizzate all'approfondimento ed allo studio di particolari problematiche inerenti materie di competenza del consiglio.
6. Le commissioni di indagine hanno il compito di vigilare sull'operato e sulla attività dell' Amministrazione. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari. La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati.
7. Il funzionamento, i poteri , l'oggetto e la durata delle commissioni sono regolati da apposita disciplina da approvare contemporaneamente alla loro istituzione.

### **TITOLO III**

### **L'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO**

#### **Articolo 10**

##### **Ufficio del consiglio comunale**

1. Al fine di consentire il miglior esercizio delle funzioni spettanti al consiglio viene costituita apposita struttura denominata "Ufficio di staff del consiglio".
2. Fa parte dell'ufficio di staff del consiglio il personale che svolge attività di supporto al presidente del consiglio comunale, alle commissioni –ove costituite-, ai presidenti delle commissioni consiliari, ai gruppi consiliari e ai capigruppo consiliari. All'ufficio di staff del consiglio sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
3. L'ufficio di staff del consiglio cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amministrativo per l'attività del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari, organizzando in particolare le sedute del consiglio comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del presidente e delle commissioni consiliari. Assiste la presidenza del consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, nonché di quelle relative alla rappresentanza del consiglio comunale. Assiste la conferenza dei capigruppo e le commissioni consiliari permanenti, ove costituite, nello svolgimento dei compiti ad esse attribuiti e nella verbalizzazione delle sedute. Promuove e provvede, su indicazione del presidente del consiglio, alla organizzazione di convegni, iniziative esterne, anche assunte su iniziativa di consiglieri o di gruppi consiliari, rivolte ad acquisire elementi per la definizione di proposte politico amministrative; assicura i necessari rapporti con la stampa e con altri organi istituzionali; cura la raccolta di atti normativi e provvede alla organizzazione e alla conservazione degli atti prodotti dai gruppi e dalle commissioni consiliari, ove costituite. Compie studi per la

- proposizione e l'aggiornamento dei regolamenti comunali non riservati alla competenza di altri organi ed uffici.
4. L'ufficio di staff del consiglio è dotato degli strumenti tecnici ed informatici necessari allo svolgimento delle attività della presidenza, delle commissioni, dei gruppi consiliari e, tramite il supporto di tutti i servizi ed uffici competenti, alla comunicazione con i cittadini.
  5. All'attività dell'ufficio di staff del consiglio sovrintende il presidente del consiglio e lo stesso si rende garante della collaborazione degli altri uffici.
  6. Fra i responsabili dirigenziali nominati dal sindaco oppure al segretario generale viene conferito incarico dirigenziale per l'ufficio di staff del consiglio, sentito il presidente del consiglio.
  7. Il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può formulare specifiche direttive al responsabile dell'ufficio di staff del consiglio.
  8. Il presidente del consiglio formula proposte in merito ai criteri per la dotazione organica, all'individuazione del personale assegnato e alla definizione del modello organizzativo dell'ufficio.

### **Articolo 11**

#### **Risorse finanziarie necessarie per l'attività del consiglio**

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza del suo ufficio.
2. Il fondo per il funzionamento del consiglio serve al finanziamento delle attività di studio, ricerca ed alla organizzazione di iniziative pubbliche assunte dal consiglio e dalle commissioni consiliari, ove istituite, con le modalità dettate dal presidente del consiglio.
3. Le determinazioni e gli impegni di spesa, nonché tutti gli atti amministrativi necessari, sono assunti dal responsabile dell'ufficio di staff del consiglio. Ove siano necessarie deliberazioni della giunta, esse sono adottate su proposta del sindaco, sulla base di apposita richiesta del presidente del consiglio comunale.

## **TITOLO IV CONSIGLIERI COMUNALI**

### **CAPO I**

#### **DIRITTI**

### **Articolo 12**

#### **Diritto d'iniziativa su atti deliberativi**

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata dal consigliere al presidente del consiglio, il quale, entro tre giorni dalla ricezione, la trasmette agli uffici competenti per la redazione

formale dell'atto che, completato dei prescritti pareri, deve essere depositato entro otto giorni all'ufficio segreteria generale per l'inserimento nell'ordine del giorno del primo consiglio utile. Il presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al presidente del consiglio comunale, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza, che le trasmette subito agli uffici competenti che ne curano con procedura d'urgenza l'istruttoria.
6. Sono fatti salvi i termini più lunghi posti da specifiche norme di legge o di regolamento.

### **Articolo 13**

#### **Diritto d'informazione, di accesso agli atti amministrativi e di visione**

1. I consiglieri comunali, al fine dell'esercizio compiuto dei diritti connessi all'espletamento del mandato elettivo, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di tutti gli atti amministrativi secondo le modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini fissati dall'apposito regolamento.
3. Il diritto di accesso deve essere esercitato in modo da garantire il rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali, in particolare se hanno un carattere sensibile.
4. Non possono essere opposti rifiuti tali da limitare il diritto del consigliere all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo.
5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Le deliberazioni adottate dalla giunta comunale sono trasmesse in copia ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo.

### **Articolo 14**

#### **Interrogazioni e Interpellanze**

1. Il consigliere ha facoltà di rivolgere al sindaco interrogazioni e interpellanze.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate.
4. Il consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda tramite il presidente del consiglio comunale. Il consigliere, con motivazione scritta, può dichiarare l'interrogazione o l'interpellanza urgente.

5. Il sindaco risponde alle interrogazioni e alle interpellanze per iscritto, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della domanda, che sono ridotti a dieci (10) se l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata urgente. La risposta è indirizzata al consigliere interessato e per conoscenza ai capigruppo ed al presidente del consiglio.
6. Il Sindaco può chiedere al presidente del consiglio comunale di rispondere in consiglio, anche riunendo in un'unica risposta più interrogazioni e interpellanze. L'argomento dell'interrogazione o dell'interpellanza è iscritto nell'ordine del giorno nella sezione dedicata alle comunicazioni del sindaco.
7. Il sindaco dà risposta in aula, su invito del presidente del consiglio comunale, anche nei seguenti casi: a) su richiesta sottoscritta da cinque (5) consiglieri comunali, indirizzata al presidente del consiglio comunale; b) su richiesta del consigliere richiedente, quando siano trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma 5.
8. Se il consigliere ha richiesto che l'interrogazione sia esaminata nel corso del consiglio comunale si procede come appresso.
9. Il sindaco dà lettura dell'interrogazione per la quale l'interrogante abbia chiesto risposta verbale nel corso del consiglio comunale.
10. La risposta del sindaco deve essere contenuta nel limite di cinque minuti.
11. Alle risposte del sindaco su ciascuna interrogazione non vi è discussione avendo le stesse carattere informativo.
12. Solo l'interrogante può replicare per dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta e per quali ragioni; anche il tempo destinato a tale dichiarazione non può superare i 5 minuti. Se l'interrogante quando viene letta la sua interrogazione non è presente in aula, l'interrogazione viene dichiarata decaduta.
13. Nel caso in cui l'interrogazione o l'interpellanza siano presentate da più consiglieri l'illustrazione è effettuata dal primo firmatario, tuttavia questi può essere sostituito da un altro dei firmatari.

## **Articolo 15**

### **Mozioni**

1. La mozione è diretta a promuovere una deliberazione da parte del consiglio comunale e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri o da uno o più gruppi consiliari.
2. La mozione è presentata al presidente del consiglio che ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.
3. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione nella quale, prima degli altri iscritti a parlare, interviene un presentatore per ciascuna mozione, al fine di illustrarla.
4. Quando su uno stesso argomento o su più argomenti siano state presentate interrogazioni, interpellanze e mozioni, il presidente del consiglio può disporre che sia fatta una discussione unica. Ad esse intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori delle interpellanze.

## **Articolo 16**

### **Richiesta di convocazione del consiglio**

1. Un quinto dei consiglieri comunali (quattro) può richiedere la convocazione del consiglio comunale. Il presidente è tenuto a riunirlo in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei soggetti sopramenzionati, indirizzata al presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione: la/e proposta/e di deliberazione, formulata/e per iscritto e accompagnata/e da una relazione illustrativa, è/sono inviata/e dai consiglieri al presidente del consiglio. Il presidente del consiglio, sentito il segretario generale sulla specifica competenza del consiglio in relazione agli argomenti proposti dai consiglieri, trasmette la/e proposta/e agli uffici competenti per la redazione formale dell'atto/degli atti che, completato/i dei prescritti pareri, deve/ono essere depositato/i entro otto giorni alla segreteria generale per l'inserimento nell'ordine del giorno del consiglio che deve essere convocato nei termini di cui al precedente comma 1. Il presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, i consiglieri proponenti.

#### **Articolo 17**

##### **Gettoni e indennità di presenza, rimborsi spese, assicurazioni**

1. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio.
2. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente autorizzati dal presidente del consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese documentate del pernottamento, soggiorno e viaggio, nel rispetto della legge vigente. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
3. La giunta comunale provvede a deliberare di assicurare i componenti del consiglio comunale contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

#### **Articolo 18**

##### **Funzioni rappresentative**

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal presidente, nonché da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale

#### **CAPO II**

#### **DOVERI**

#### **Articolo 19**

##### **Rispetto del regolamento**



1. I consiglieri comunali , nell'espletamento del loro mandato, devono attenersi, oltre che alla legislazione vigente, alle norme dello statuto comunale e alle norme del presente regolamento.

## **Articolo 20**

### **Dovere di partecipazione ai lavori**

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni di cui sono componenti.
2. Nello svolgimento delle sedute del consiglio e delle commissioni, i consiglieri collaborano con i rispettivi presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri consiglieri.
3. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del consiglio deve, prima della seduta o comunque non oltre la prima seduta successiva, indicarne per iscritto il motivo al presidente del consiglio.

## **Articolo 21**

### **Astensione obbligatoria**

1. Il sindaco, gli assessori consiglieri comunali e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici e gli strumenti urbanistici attuativi, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il sindaco, gli assessori consiglieri e i consiglieri tenuti ad astenersi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

## **Articolo 22**

### **Decadenza per assenza ingiustificata**

1. I consiglieri oltre che per quanto fissato dalla legge vigente possono decadere dalla carica anche per ripetuta e ingiustificata assenza dalle adunanze consiliari, nel rispetto della procedura di cui al presente articolo che è attivata d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi elettore del Comune.
2. Nei confronti del consigliere comunale che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori consiliari, si avvia il procedimento di decadenza.
3. Il presidente del consiglio o il sindaco, a seguito dell'accertata assenza maturata dal consigliere, provvede a comunicare, per iscritto, l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al presidente del consiglio ogni elemento probatorio, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, comunque non inferiore a 15 giorni, decorrenti dall'avvenuto ricevimento. Scaduto il termine, il consiglio, tenendo conto di tutti gli elementi, si pronuncia sulla decadenza, con apposita deliberazione.

## **TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **CAPO I ORGANIZZAZIONE LAVORI DEL CONSIGLIO**

#### **Articolo 23**

##### **Programmazione dei lavori del consiglio**

1. Il consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non superiori a tre mesi; nei programmi è stabilito il calendario di massima delle sedute, sono indicati i principali argomenti che il consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e sono stabiliti, ove necessario, i tempi a ciascuno di essi riservati.
3. Nel calendario dei lavori possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative, nonché l'organizzazione dei lavori del consiglio per sessioni.

#### **Articolo 24**

##### **Conferenza di programmazione**

1. Al fine di definire i programmi dei lavori del consiglio, il presidente del consiglio comunale può convocare periodicamente la conferenza dei capigruppo allargata al sindaco e al segretario generale. Qualora nella conferenza non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal presidente del consiglio comunale, tenendo conto delle indicazioni del sindaco e delle proposte prevalenti dei gruppi consiliari.
2. Il presidente del consiglio comunale convoca la conferenza di cui al precedente comma con almeno sette giorni di anticipo, salvo casi di urgenza.
3. I provvedimenti relativi ai bilanci e agli atti dovuti o urgenti possono essere inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno del consiglio a cura del presidente del consiglio comunale anche al di fuori delle modalità di cui al comma 1.

#### **Articolo 25**

##### **Sessioni del consiglio**

1. Il consiglio, oltre che per i casi previsti dallo statuto e dalla legge, si riunisce per :
  - a) determinazione del presidente
  - b) su richiesta del sindaco
  - c) su richiesta contestuale di almeno 4 consiglieri.

#### **Articolo 26**

##### **Convocazione del consiglio comunale**

1. La convocazione del consiglio è disposta dal presidente del consiglio e nel caso di sua assenza o impedimento la convocazione è disposta dal consigliere anziano.

## **Articolo 27**

### **Procedura della convocazione**

1. Il consiglio è convocato in adunanza ordinaria, straordinaria o urgente.
2. La convocazione del consiglio comunale è fatta dal presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i consiglieri e al sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel caso di sessione ordinaria, almeno tre giorni prima dell'adunanza, nel caso di sessione straordinaria e almeno 24 ore prima, nel caso di sessione urgente. L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto dal consigliere; l'avviso di convocazione è diramato presso la sede del gruppo consiliare di appartenenza quando ivi il consigliere elegge il proprio domicilio. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere partecipa all'adunanza.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.
4. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione. L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal presidente qualora si tratti di convocare il consiglio per svolgere l'ordine del giorno di una adunanza andata deserta. L'adunanza in seconda convocazione deve avere luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione.
5. Nel caso in cui un consigliere scelga di risiedere fuori dal territorio comunale, la convocazione avviene telegraficamente.
6. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può avvenire in via telematica all'indirizzo specificato dal richiedente.

## **Articolo 28**

### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
2. L'ordine del giorno di norma è articolato nelle seguenti sezioni:
  - I. approvazione dei verbali delle sedute precedenti
  - II. comunicazioni del presidente
  - III. argomenti su cui il sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere
  - IV. argomenti su cui il consiglio è chiamato a deliberare.

## **CAPO II**

### **ORGANIZZAZIONE ADUNANZE**

## **Articolo 29**

### **La sede delle adunanze**

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del consiglio comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico e uno agli organi di stampa assicurando agli stessi la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del consiglio.

3. Il presidente del consiglio comunale , sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, può disporre che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede si espongono la bandiera dello Stato e la bandiera dell'Unione Europea.

### **Articolo 30**

#### **Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati di norma sin dal momento della convocazione presso la struttura comunale. Gli atti sono consultabili dai consiglieri durante l'orario normale di funzionamento della struttura addetta.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata nei termini e nel testo completo con tutti i prescritti pareri.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte e tutti i documenti relativi devono essere depositati e disponibili nella sala dell'adunanza medesima.

### **Articolo 31**

#### **Validità delle adunanze**

1. Per la validità delle sedute consiliari , fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una presenza qualificata ovvero una maggioranza di voti qualificati, è necessario la presenza di almeno n. 11 (undici ) consiglieri nel caso di prima convocazione e di almeno 7 (sette) consiglieri nel caso di seconda convocazione. Nel numero dei consiglieri va computato il sindaco.
2. I consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
3. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

### **Articolo 32**

#### **Pubblicità delle adunanze**

1. Le adunanze del consiglio comunale sono di regola pubbliche.
2. Il presidente del consiglio può autorizzare la trasmissione delle stesse attraverso televisioni o radio all'uopo convenzionate.

### **Articolo 33**

#### **Intervento del pubblico e di estranei**

1. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare.
2. Il presidente può invitare soggetti estranei al comune ad intervenire ed a prendere la parola ove ciò risulti necessario per il proficuo esercizio dell'attività del consiglio.

### **Articolo 34**

#### **Adunanze segrete**

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, professionali, correttezza e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

### **Articolo 35**

#### **Adunanze "aperte"**

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità, il presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari come previsto dal precedente art.29, comma 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e dei cittadini che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni che comportino impegni di spesa a carico del comune.

### **Articolo 36**

#### **Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari**

1. Il presidente del consiglio comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il consigliere richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il presidente del consiglio comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Qualora il consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del consigliere di partecipare alle votazioni. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del consigliere censurato.
4. Nei casi previsti dal precedente comma 3 e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del consiglio comunale, anche al di fuori dell'aula, il presidente può proporre al consiglio di deliberare, nei confronti del consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del consiglio comunale per un periodo non superiore a tre (3) giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle votazioni. Il consigliere può fornire ulteriori spiegazioni all'ufficio di presidenza. Sulla proposta di deliberazione del presidente possono parlare, per non più di cinque (5) minuti, un consigliere a favore e uno contro.

### **Articolo 37**

#### **Disordini in aula**

1. Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami del presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il presidente dispone la riconvocazione della seduta.

### **Articolo 38**

#### **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
3. Il presidente del consiglio comunale può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal presidente ed interviene solo su sua richiesta.

## **CAPO III**

## **SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

### **Articolo 39**

#### **Apertura delle sedute**

1. Il presidente del consiglio all'orario indicato nell'avviso di convocazione per l'inizio dei lavori dispone l'appello dei consiglieri che, eseguito dal segretario comunale, viene ripetuto a più riprese, nell'arco di un'ora, sino al raggiungimento del numero prescritto.
2. Nel caso in cui dopo l'appello effettuato dopo un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione si constati la mancanza del numero prescritto di consiglieri per la validità della seduta, il presidente ne prende atto, facendolo verbalizzare, e dichiara deserta la seduta. Nel verbale vengono indicati i nomi dei consiglieri presenti e viene fatta menzione delle assenze previamente giustificate.
3. I consiglieri presenti negli appelli in cui non si sia raggiunto il numero legale, se successivamente non presenti, sono considerati assenti all'atto dell'apertura della seduta ovvero allorché si dichiara la diserzione della seduta.
4. Durante la seduta consiliare, i consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti ad avvisare il segretario generale. Durante i lavori il presidente, anche su richiesta di uno o più consiglieri comunali, verifica il numero dei presenti per appello nominale. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, può disporre di una temporanea sospensione di 15 minuti della seduta, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dall'appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, la stessa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Il tutto viene messo a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

### **Articolo 40**

#### **Designazione e funzioni dei consiglieri scrutatori**

1. All'inizio di ciascuna seduta consiliare, durante la quale sia prevista almeno una votazione in forma segreta, il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre e comunque rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori, i quali assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

### **Articolo 41**

#### **Funzioni di segretario**

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Comune il quale partecipa alle adunanze del consiglio, redige il processo verbale e fa l'appello nominale. Egli, su espressa richiesta del presidente del consiglio, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, quando ciò non sia avvenuto nei giorni che precedono la seduta di consiglio comunale e comunque nei limiti delle proprie competenze.
2. Nei casi assenza o di impedimento, il segretario è sostituito dal vice segretario.

### **Articolo 42**

#### **Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute**

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta è decisa dal presidente con il consenso dei capigruppo.
2. Per discutere o votare argomenti che rivestono il carattere di urgenza e che non siano all'ordine del giorno, è necessario il consenso espresso da tutti i capigruppo presenti.

### **Articolo 43**

#### **Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del presidente**

1. Nel rispetto dell'ordine del giorno, la seduta si apre, di norma, con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Gli stessi dovranno essere depositati presso la segreteria almeno 48 ore prima della seduta consiliare e si danno per letti, salvo che per le parti per le quali è pervenuta da parte di uno o più consiglieri comunali al presidente del consiglio almeno 24 ore prima della seduta espressa richiesta di modifiche.
2. Successivamente il presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

### **Articolo 44**

#### **Dichiarazioni impreviste**

1. Il presidente del consiglio comunale ha facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. Il presidente concede la parola, per non più di tre minuti, sulle dichiarazioni proprie ai consiglieri che ne facciano richiesta.
2. La stessa facoltà spetta a ciascun consigliere comunale per non più di tre (3) minuti purché ne faccia richiesta al presidente del consiglio comunale, indicando l'argomento prima dell'inizio della seduta. Il presidente del consiglio comunica all'inizio della seduta le motivazioni dell'eventuale inammissibilità della richiesta concordata con la conferenza dei capigruppo. Sullo stesso argomento può eccezionalmente concedere la parola per non più di due (2) minuti ai consiglieri che ne facciano richiesta. Il tempo dedicato alle comunicazioni dei consiglieri non può superare i trenta minuti.

### **Articolo 45**

#### **Discussione - Norme generali**

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta, di norma, dalla relazione effettuata dal sindaco, dall'assessore delegato ovvero dal consigliere proponente. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente concede, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione e nessuno richiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di tre, per la dichiarazione di voto.



3. Il presidente può intervenire in qualsiasi momento della discussione.
4. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, di norma, ad ogni capogruppo e ai consiglieri che ne facciano richiesta.
5. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

#### **Articolo 46**

##### **Richiami del presidente**

1. Il presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
2. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il presidente gli toglie la parola.

#### **Articolo 47**

##### **Mozioni d'ordine**

1. Sono mozioni d'ordine i richiami al regolamento per l'ordine del giorno oppure per la priorità di una discussione o votazione. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sulle mozioni d'ordine decide il presidente. Il presidente può richiedere il voto del consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di due (2) minuti ciascuno; il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo.

#### **Articolo 48**

##### **Questione pregiudiziale e sospensiva**

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da un consigliere, con richiesta scritta, prima che abbia inizio la discussione. Il presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di tre (3) minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di tre (3) minuti ciascuno.
3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il presidente del consiglio comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.
4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico. Se la sospensiva è approvata, la

questione è rinviata. Il presidente del consiglio comunale assume le decisioni conseguenti.

#### **Articolo 49**

##### **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della giunta, esterni al consiglio.
3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il presidente del consiglio comunale ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito che vi ha dato luogo.

#### **Articolo 50**

##### **Presentazione ordini del giorno ed emendamenti**

1. L'ordine del giorno consiste nella richiesta di una discussione su un argomento di carattere generale, politico o amministrativo, al fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del consiglio.
2. Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al presidente che ne dispone la discussione da parte del consiglio.
3. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso.
4. Sono, altresì, ordini del giorno le richieste di votazione intese a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito della proposta in discussione o di parte di essa.
5. Prima della replica del relatore, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno ed emendamenti relativi all'argomento trattato; detti ordini del giorno ed emendamenti devono essere redatti per iscritto, sottoscritti e consegnati al presidente del consiglio.
6. Il presidente valuta l'attinenza e quindi li ammette ovvero chiama seduta stante il consiglio a decidere, il quale decide a maggioranza.
7. Qualora gli ordini del giorno e gli emendamenti proposti abbiano valenza amministrativa e comportino quindi la necessità di acquisire i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile i pareri stessi vanno acquisiti seduta stante. Quando tali pareri non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
8. Il proponente può rinunciare in qualsiasi momento prima della votazione alla sua proposta di ordine del giorno e di emendamento.

#### **Articolo 51**

##### **Chiusura della discussione**

1. La discussione è chiusa dal presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.

#### **Articolo 52**

##### **Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati**

1. Ciascun consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve esposizione dei motivi e per non più di due (2) minuti. Il consigliere che annuncia il voto a nome del proprio gruppo può parlare per non più di cinque (5) minuti.
2. Sono escluse dichiarazioni di voto:
  - a. nei casi in cui si proceda al voto senza discussione;
  - b. quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un consigliere di maggioranza e di minoranza;
  - c. nei casi in cui si proceda al voto segreto;
  - d. nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali;
  - e. negli altri casi previsti dal presente regolamento.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal presidente del consiglio comunale con le formule "Il consiglio comunale approva" ovvero "Il consiglio comunale non approva".

## **CAPO IV DELLE VOTAZIONI**

### **Articolo 53 Validità delle votazioni**

1. Il presidente, ogni qual volta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere alla sospensione della seduta per non più di cinque (5) minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale la votazione è rinviata ad altra seduta. Il presidente, trascorsi ulteriori dieci (10) minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, può procedere allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara conclusa la seduta.
2. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.
3. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.

### **Articolo 54 Modi di votazione**

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Di regola, lo scrutinio palese avviene per alzata di mano ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge ovvero su richiesta di almeno due consiglieri.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova; lo è altresì il voto mediante procedimento elettronico in caso di malfunzionamento del sistema.

3. Nel voto per appello nominale, il presidente del consiglio comunale indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome del primo consigliere dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. Nelle elezioni e nelle indicazioni di nomi la votazione avviene depositando apposita scheda nell'urna a ciò predisposta.
5. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il presidente del consiglio comunale fa consegnare a ciascun consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi ordina l'appello e ciascun consigliere deposita la scheda nell'urna. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
6. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal presidente con l'ausilio dei tre (3) consiglieri scrutatori.

#### **Articolo 55**

##### **Annullamento e rinnovazione delle votazioni**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione: in quest'ultimo caso dispone l'immediata rinnovazione.

#### **Articolo 56**

##### **Esecutività delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni sono esecutive decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio, salvo che non siano dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Leg.vo n.267/2000.

### **CAPO V**

#### **PROCESSI VERBALI**

#### **Articolo 57**

##### **Il verbale**

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che è curato dal segretario del Comune e, una volta approvato, è sottoscritto dallo stesso e dal presidente del consiglio comunale.

### **NORME FINALI**

#### **Articolo 58**

##### **Abrogazioni**

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

## **INDICE**

### **Titolo I Disposizioni generali.**

- Art.1. Regolamento – Finalità.
- Art.2. Interpretazione del regolamento .
- Art.3. Diffusione.
- Art.4. Entrata in vigore.

### **Titolo II Organizzazione del consiglio.**

#### Capo I Il presidente del consiglio

- Art.5.La presidenza del consiglio.
- Art.6. Compiti e poteri del presidente.

#### Capo II Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo.

- Art.7. Costituzione e composizione gruppi consiliari.
- Art.8.Conferenza dei capigruppo.

#### Capo III Commissioni consiliari

- Art.9. Costituzione e composizione.

### **Titolo III L'autonomia del consiglio.**

- Art.10. Ufficio del consiglio comunale.
- Art.11. Risorse finanziarie per l'attività del consiglio.

### **Titolo IV Consiglieri comunali.**

#### Capo I Diritti.

- Art.12. Diritto d'iniziativa su atti deliberativi.
- Art.13. Diritto d'informazione, di accesso agli atti amministrativi e di visione.
- Art.14. Interrogazioni ed interpellanze.
- Art.15. Mozioni.
- Art.16. Richiesta di convocazione del consiglio.
- Art.17. Gettoni e indennità di presenza, rimborsi spese, assicurazioni.
- Art.18. Funzioni rappresentative.

#### Capo II Doveri

- Art.19. Rispetto del regolamento.
- Art.20. Dovere di partecipazione ai lavori.
- Art.21. Astensione obbligatoria.
- Art.22. Decadenza per assenza ingiustificata.

### **Titolo V Funzionamento del consiglio comunale.**

#### Capo I Organizzazione dei lavori del consiglio.

- Art.23. Programmazione dei lavori del consiglio.
- Art.24. Conferenza di programmazione.
- Art.25. Sessioni del consiglio.
- Art.26. Convocazione del consiglio comunale.
- Art.27. Procedura della convocazione.
- Art.28. Ordine del giorno.

#### Capo II Organizzazione delle adunanze.

- Art.29. La sede delle adunanze.
- Art.30. Deposito degli atti.
- Art.31. Validità delle adunanze.
- Art.32. Pubblicità delle adunanze.
- Art.33. Intervento del pubblico e di estranei.
- Art.34. Adunanze segrete.
- Art.35. Adunanze „aperte“.
- Art.36. Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari.
- Art.37. Disordini in aula.
- Art.38. Comportamento del pubblico.

#### Capo III Svolgimento delle sedute

- Art.39. Apertura delle sedute.
- Art.40. Designazione e funzioni dei consiglieri scrutatori.
- Art.41. Funzioni di segretario.
- Art.42. Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute.
- Art.43. Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del presidente.
- Art.44. Dichiarazioni impreviste.
- Art.45. Discussione – Norme generali.
- Art.46. Richiami del presidente.
- Art.47. Mozioni d'ordine.
- Art.48. Questione pregiudiziale e sospensiva.
- Art.49. Fatto personale.
- Art.50. Presentazione ordini del giorno ed emendamenti.
- Art.51. Chiusura della discussione
- Art.52. Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati.

#### Capo IV Delle votazioni.

- Art.53. Validità delle votazioni.
- Art.54. Modi di votazione.
- Art.55. Annullamento e rinnovazione delle votazioni.
- Art.56. Esecutività delle deliberazioni.

#### Capo V Processi verbali.

- Art.57. Il verbale.

#### Capo VI Norme finali.

- Art.58. Abrogazioni.